

LEGGE IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO ED ALL'USURA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 dicembre 1998.

Art.1

Dopo l'articolo 199 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 199 bis

Riciclaggio

1. Commette il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allo scopo di ostacolare l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o s'intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante un reato non colposo e non contravvenzionale.
2. Commette altresì reato chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività economiche o finanziarie denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante la commissione di un reato non colposo e non contravvenzionale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. Nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso all'estero il fatto deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche nell'ordinamento sammarinese.
4. Al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti."

Art. 2

L'articolo 207 del Codice Penale è sostituito dal presente:

"Art. 207

Usura

1. Commette il reato d'usura chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti.
2. Tale evento si realizza quando i vantaggi ottenuti o promessi superano il tasso soglia reso noto periodicamente dall'Ispettorato per il Credito e le Valute sulla base dell'interesse medio praticato dal sistema bancario per i vari tipi di operazioni.
3. Costituisce reato d'usura anche l'utilizzo, a fronte di una prestazione patrimoniale, di meccanismi capziosi per impossessarsi del bene ricevuto in garanzia."

Art.3

Confisca dei proventi

1. Alla condanna per i reati previsti dalla presente legge consegue la confisca del denaro e degli altri beni o proventi derivanti dal reato, ferme restando le altre disposizioni in materia di confisca previste dal Codice Penale.
2. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in denaro fino al conseguimento del valore dei proventi.

Art.4

Delle pene

1. Chiunque commette i reati di cui alla presente legge è punito con le pene previste all'articolo 199 del Codice Penale.
2. Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro e dell'indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione e abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell'usura.
3. Nel caso del reato di riciclaggio, l'autore è punito con la pena corrispondente a quella comminata per il reato presupposto, se questa è meno grave.

Art.5

Limitazione all'uso del contante

1. L'ammontare di cui all'articolo 1 del Decreto 29 maggio 1996 n. 71 è fissato in trenta milioni di Lire.
2. Gli assegni tratti su soggetti abilitati sammarinesi ovvero da questi emessi, se vengono compilati per importo singolarmente superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

Art.6

Soggetti abilitati

1. L'abilitazione a svolgere le operazioni, di cui all'articolo 1 del Decreto 29 maggio 1996 n. 71, è riservata agli intermediari creditizi e finanziari assoggettati alla vigilanza dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.
2. I soggetti abilitati informano l'Ispettorato per il Credito e le Valute delle violazioni dell'articolo 5 che riscontrano nell'ambito della loro attività.

Art. 7

Obblighi di identificazione e di registrazione

1. I soggetti abilitati identificano chiunque:
 - a. accende conti correnti, depositi o altri rapporti continuativi;
 - b. compie operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento per importi superiori al limite indicato nell'articolo 5;
 - c. effettua in un circoscritto periodo di tempo più operazioni singolarmente inferiori al limite di cui all'articolo 5 che possono ritenersi, per natura o modalità, parti di un'unica operazione.
2. Qualora le operazioni di cui al comma che precede siano effettuate per conto di terzi, all'identificazione di questi ultimi si deve procedere secondo le istruzioni che verranno impartite al riguardo dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.
3. I soggetti abilitati registrano i dati identificativi della clientela nonché quelli attinenti alle operazioni di cui al primo comma e li conservano per un periodo di cinque anni.

Art.8

Segnalazione delle operazioni sospette

1. I soggetti abilitati segnalano all'Ispettorato per il Credito e le Valute ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, induca a ritenere che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto dell'operazione medesima possono provenire dai reati previsti dall'articolo 1 della presente legge. Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.
2. L'Ispettorato per il Credito e le Valute provvede, a sua volta, a segnalare al Tribunale Commissariale Civile e Penale i fatti che potrebbero costituire reato, ai sensi della presente legge.

Art. 9

Sanzioni

1. Per la mancata osservanza delle norme indicate nella presente legge, ivi comprese le disposizioni emanate dall'Ispettorato per il Credito e le Valute ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 29 maggio 1996 n. 71, salvo che i fatti rilevati non costituiscano reato ai sensi della presente legge, lo stesso organo di vigilanza è competente a comminare, a carico dei responsabili, sanzioni amministrative fino ad un terzo dell'importo di ciascuna operazione, come dal seguente riepilogo:

- a. accertato trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo direttamente tra soggetti diversi quando il valore da trasferire supera l'importo di cui all'articolo 5 della presente legge;
- b. violazione degli obblighi riguardanti l'identificazione e/o la registrazione da parte del personale dell'azienda di credito o finanziaria;
- c. emissione di assegni bancari d'importo singolarmente superiore a quello indicato al citato articolo 5 non muniti della clausola "non trasferibile";
- d. omessa segnalazione delle operazioni sospette e degli assegni bancari irregolari perché privi della clausola "non trasferibile".

Art.10

Disposizioni di carattere generale

1. L'importo di cui all'articolo 5 della presente legge può essere modificato con apposito decreto reggenziale, sentito il parere dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.
2. L'Ispettorato per il Credito e le Valute emana disposizioni applicative della presente legge.
3. In caso di indagini giudiziarie presso Istituti di Credito e soggetti esercenti attività finanziaria, il Commissario della Legge si avvale a tal fine e ad ogni effetto dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.
4. L'Ispettorato per il Credito e le Valute, nell'ambito dell'applicazione della presente legge, può collaborare con le Autorità di vigilanza di altri Stati al fine di agevolare le rispettive funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio.

Art.11

Abrogazione

1. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art.12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 1998/1698 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Berti - Paolo Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari